



R.G. P.U. n. 45.2023 Liquidazione controllata 45-1.2023



II TRIBUNALE DI SAVONA Sezione Fallimentare

in composizione collegiale composta dai Giudici dr. LUIGI ACQUARONE dr. DAVIDE ATZENI dr.ssa ANNA FERRETTI

Presidente Giudice rel. Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA







Sent. n. 27/2024 pubbl. il 06/11/2024 Rep. n. 78/2024 del 06/11/2024

circa invece l'attivo _______ non è proprietario di beni immobili; è proprietario di un'autovettura FIAT targata CV385KM (immatricolata circa 20 anni or sono − il 29.4.2005 - e dunque verosimilmente di scarso valore) che ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura (in relazione a tale autovettura il ricorrente, evidenziando la necessità di continuare a disporne il più a lungo possibile onde poter fare fronte alle esigenze personali proprie e della propria famiglia, ha chiesto peraltro che sia disposto che la stessa permanga nella propria disponibilità per la durata di 3 anni a decorrere dall'apertura della procedura di liquidazione controllata, e che successivamente a tale periodo sia messa in vendita dal liquidatore nominato), ed ha messo inoltre a disposizione della procedura la somma di € 400,00 mensili per n. 12 mensilità per n. 4 anni per complessivi € 19.200,00; considerato, pertanto, che il ricorrente ha presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente:

- la messa a disposizione a favore dei creditori dell'autovettura di sua proprietà FIAT Punto targata CV385KM (autovettura che, quindi, dovrà essere venduta, come detto, successivamente ad un periodo di 3 anni decorrente dall'apertura della procedura di liquidazione controllata);
- 2) il conferimento di un importo mensile di € 400,00= per n. 12 mensilità per il periodo di n. 4 anni per complessivi € 19.200,00;

atteso che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 4 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, una percentuale significativa del credito privilegiato vantato dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione;

rilevato che l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata esclusivamente in base alla oggettiva sussistenza dei requisiti di legge ed in presenza della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dal Dott. Ferrando che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo "giudizio positivo sulla fattibilità del piano e sulla completezza ed esaustività della documentazione allegata dal ricorrente a corredo della propria domanda", come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14;

ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

rilevato che deve essere considerata meritevole di accoglimento anche l'istanza proposta dal ricorrente al fine di ottenere che l'autovettura FIAT di sua proprietà targata CV385KM "rimanga nella propria disponibilità per la durata di 3 anni a decorrere dall'apertura della procedura di liquidazione controllata, e che successivamente a tale periodo sia messa in vendita dal liquidatore nominato", e ciò in considerazione della necessità sia per il ricorrente che per il suo nucleo familiare di disporre il più a lungo possibile di tale veicolo sia a fini lavorativi sia al fine di far fronte alle cagionevoli condizioni di salute di suocera (facente parte del suo nucleo familiare) Sig. ________ che essendo gravemente malata necessita di essere regolarmente accompagnata ad effettuare le cure e le visite mediche del caso (sull'accoglibilità dell'istanza in esame cfr Tribunale di Prato n° 40 del 2.8.2023);

rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale "il creditore fondiario può avvalersi del "privilegio processuale" di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs."; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);





ILCASO.it

Firmato Da: ATZENI DAVIDE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1dab3897bb1c9fe0b09af1116004c1ea Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 525c46568c009b1504f836b5b5e

POM

visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di , residente in

NOMINA

Giudice delegato il dr. DAVIDE ATZENI;

NOMINA

liquidatore il Dott. Mirko Ferrando con studio in Albenga, viale Martiri della Libertà n° 68; ORDINA

al debitore di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetto che deve tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att.

ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice:

visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa:

DISPONE

che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari).

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.





ILCASO.it

Si comunichi anche al liquidatore.

Savona, 4.11.2024

Il Giudice Relatore Dott. Davide Atzeni

> Il Presidente Dr. Luigi Acquarone

> > Firmato Da: ATZENI DAVIDE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1dab3897bb1c9fe0b09af1116004c1ea Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 525c46568c009b1504f8504f836b5b5e

